

RESPONSABILITÀ CIVILE E PREVIDENZA

rivista mensile di dottrina,
giurisprudenza e legislazione

diretta da
Giovanni Iudica - Ugo Carnevali

| estratto

Il «difficile» concorso di cause naturali e cause umane del danno

di Giampaolo Miotto



GIUFFRÈ EDITORE

| 29 LE CONCAUSE NATURALI DEL DANNO RIDUCONO IL RISARCIMENTO

CASS. CIV., 16 GENNAIO 2009, N. 975 - SEZ. III - PRES. VITTORIA - REL. CALABRESE

Causalità (nesso di) - Risarcimento del danno - Concorso di cause umane e cause naturali - Valutazione della rispettiva efficienza causale - Misura del risarcimento - Proporzionata alla sola incidenza delle cause umane.

(C.C. ARTT. 1218, 1227, 1294, 1298, 2043, 2055)

Qualora la produzione di un evento dannoso, quale la morte di un paziente, sia riconducibile, sotto il profilo eziologico, alla concomitanza della condotta del sanitario e del fattore naturale rappresentato dalla situazione patologica del soggetto deceduto (la quale non sia legata all'anzidetta condotta da un nesso di dipendenza causale), il giudice deve procedere, eventualmente anche con criteri equitativi, alla valutazione della diversa efficienza delle varie concause, onde attribuire all'autore della condotta dannosa la parte di responsabilità correlativa, così da lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato personale.

[In senso conforme Cass. civ., 13 marzo 1950, n. 657; Cass. civ., 6 dicembre 1951, n. 2732; Cass. civ., 18 ottobre 1955, n. 3256; Cass. civ., 25 ottobre 1974, n. 3133; in senso contrario Cass. civ., 1° febbraio 1991, n. 981; Cass. civ., 27 maggio 1995, n. 5924; Cass. civ., 5 novembre 1999, n. 12339; Cass. civ., 9 aprile 2003, n. 5539; Cass. civ., 28 marzo 2007, n. 7577]

FATTO. - Con atto 5 gennaio 1988 F.E. e M.V., moglie e figlio di M.I., deceduto il ** hanno convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Prato, la USL n. **, Area **, chiedendo che, accertata la responsabilità di quest'ultima quanto al decesso del proprio congiunto M.I., la stessa fosse condannata al risarcimento dei danni materiali e morali, nella misura ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria e interessi.

Hanno esposto gli attori, a fondamento della spiegata domanda, che i sanitari dipendenti dalla convenuta erano incorsi in gravi omissioni e imperizie, per avere nel compiere l'operazione di simpaticectomia lombare farmacologica perforato il tratto protesico dell'aorta del M.I.: tale perforazione, a causa della assoluta inidoneità delle parti sintetiche dell'aorta, aveva causato una emorragia sviluppatasi nell'arco di tre giorni che poi aveva condotto all'infarto e, quindi, alla morte del paziente.

Costituitasi in giudizio la USL convenuta ha resistito alla avversa domanda, deducendone la infondatezza.

Svoltasi la istruttoria del caso, nel corso della quale il giudizio è stato interrotto a causa della soppressione della USL e riassunto nei confronti della Gestione Stralcio Liquidatoria, l'adito tribunale con sentenza 17 ottobre 2000 ha dichiarato la convenuta responsabile della morte di M.I. e la ha condannata al pagamento della somma di L. 406.700.500 in favore di ciascuno degli attori, oltre accessori di legge.

Gravata tale pronunzia dalla Gestione Liquidatoria ex USL **, Area **, nel contraddittorio di F.E. e M.V., che costituitisi in giudizio hanno eccepito in rito la inammissibilità dell'appello e, nel merito, la sua infondatezza, la Corte di Appello di Firenze con sentenza 10 dicembre 2002-

6 marzo 2003, in totale riforma della sentenza del primo giudice ha rigettato la domanda attrice.

Per la cassazione di tale ultima pronuncia, non notificata, hanno proposto ricorso, affidato a 4 motivi, F.E. e M.V., con atto 8 aprile 2004 e date successive.

Resiste, con controricorso e ricorso incidentale, affidato a un motivo, la Gestione Liquidatoria ex art. Usl **, Area **, con atto 19 maggio 2004.

Entrambe le parti hanno presentato memoria.

DIRITTO. - 1. I vari ricorsi, avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.

2. Sulla questione preliminare secondo cui il procedimento di appello risulta essere stato patrocinato da professionista non legato da rapporto di lavoro con l'ente unico titolare dei rapporti sostanziali (Gestione Liquidatoria della soppressa USL n. **, Area **) ma da rapporto di lavoro con la neocostituita Azienda USL n. ** — i giudici di secondo grado hanno, testualmente, affermato « questa Corte si limita a richiamare un consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, poiché le Regioni attribuiscono ai direttori generali delle aziende sanitarie locali le funzioni di commissario liquidatore delle cessate unità sanitarie locali ai sensi della l. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, e che detti direttori sono autorizzati ad avvalersi, per tali funzioni, delle strutture operative delle ASL « deve ritenersi che gli avvocati interni di queste aziende possano esercitare lo *ius postulandi* anche per conto delle gestioni liquidatorie delle USLL, richiamando, al riguardo, l'autorità di Cass., 12 agosto 2000, n. 10778.

3. Con il primo motivo i ricorrenti principali censurano nella parte *de qua* la sentenza gravata denunciando « violazione e falsa applicazione del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 3, u.c., lett. b), come convertito con l. n. 36/1934 e modificato con l. n. 1949/1939, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., per avere la Corte di Appello ritenuto che l'avvocato che ha patrocinato il procedimento di appello, dipendente della neocostituita Azienda USL n. ** potesse esercitare lo *ius postulandi* anche in favore della Gestione Liquidatoria della soppressa USL n. **, Area **.

Si osserva, in particolare, che gli avvocati degli enti pubblici possono essere iscritti nell'elenco speciale di cui al ricordato r.d.l. n. 1578/1933, art. 3, comma 4, lett. b), sul presupposto, imprescindibile, della esclusività dell'espletamento — da parte loro — dell'attività di assistenza e difesa dell'ente presso il quale prestano la propria opera, nelle cause e negli affari dell'ente stesso, e — quindi — non di altri.

4. Il motivo non può trovare accoglimento.

Ancorché, infatti, nel passato, sulla specifica questione, sia stato espresso da questa Corte il principio secondo cui il passaggio di un avvocato già dipendente di una soppressa USL alle dipendenze di un diverso ente di nuova costituzione (nella specie, Azienda Ospedaliera **, ex l.r. Campania, 3 novembre 1994, n. 32) preclude qualsiasi possibilità di persistenza dello *ius postulandi* rispetto all'organismo di provenienza (in tale senso, in particolare, Sez. Un. civ., 6 giugno 2000, n. 418), la più recente giurisprudenza di questa Corte regolatrice è — con specifico riferimento al quadro normativo sopravvenuto per effetto della l. 28 dicembre 1995, n. 549 — pressoché consolidata in senso diverso.

In molteplici occasioni, infatti, questa Corte ha affermato che in attuazione del principio posto dalla l. 28 dicembre 1995, n. 549, art. 2, comma 14, — secondo cui le regioni attribuiscono ai direttori generali delle aziende sanitarie locali le funzioni di commissario liquidatore delle cessate unità sanitarie locali — le varie leggi regionali precisano che detti direttori generali si avvalgono, per tali funzioni, delle strutture operative delle ASL (cfr., con riguardo alla regione Toscana, l.r.

21 ottobre 1997, n. 75, art. 3, comma 2: «i Commissari Liquidatori per lo svolgimento delle funzioni relative alle gestioni liquidatorie si avvalgono delle strutture organizzative delle Aziende unità sanitarie locali»).

Deriva da quanto precede, precisa la ricordata giurisprudenza, che gli avvocati interni di queste aziende possono esercitare lo *ius postulandi* anche per conto delle gestioni liquidatorie delle USL. Ciò, nel quadro di un fenomeno — non sconosciuto al diritto amministrativo — di utilizzazione da parte di un ente dell'ufficio di un altro ente.

Tale fenomeno, come noto, con riguardo ai rapporti Stato-Regioni anteriormente alla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3, che, tra l'altro, ha modificato l'art. 118 Cost., ha il proprio fondamento nell'art. 118, comma 3, Cost., nella sua formulazione originaria, secondo cui, in particolare «la regione esercita normalmente le sue funzioni amministrative delegandole alle provincie, ai comuni o ad altri enti locali, o valendosi dei loro uffici».

Posto che in applicazione di tale precetto costituzionale la Regione Toscana si è avvalsa (con la l.r. 21 ottobre 1997, n. 75, ricordata sopra) degli uffici delle AUSL per coadiuvare il relativo direttore generale nell'esercizio della funzione di titolare della gestione liquidatore delle Usl soppresse comprese nel territorio di quella AUSL, è palese che detti direttori generali legittimamente si sono avvalsi, come nella specie, degli uffici legali delle AUSL.

In applicazione degli stessi principi, del resto, già il d.l. 28 febbraio 1983, n. 85, art. 4, comma 11, convertito con l. n. 131/1983, aveva attribuito agli uffici legali dei comuni le cause delle USL che non disponessero di un proprio ufficio legale (cfr., al riguardo, ad esempio, Sez. Un. civ., 27 gennaio 1993, n. 1005).

Da ultimo, infine, non può non sottolinearsi che essendo, nella specie, legislativamente prevista (in puntuale applicazione del disposto costituzionale) la utilizzazione, da parte di un ente (gestione liquidatoria della Usl) dell'ufficio di un altro ente ufficio legale della AUSL, anche gli «affari» del primo ente possono ritenersi quali «affari» del secondo, ai fini del rispetto del disposto del r.d.l. n. 1578/1933, art. 3, u.c., lett. b), secondo cui gli avvocati degli uffici legali istituiti presso enti pubblici, ed iscritti all'albo speciale, possono svolgere le loro funzioni «per quanto concerne le cause ed affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera» (in questo senso, tra le altre, Cass., 16 maggio 2008, n. 12402; Cass., 23 settembre 2000, n. 12622; Cass., 23 settembre 2000, n. 12615; Cass., 12 agosto 2000, n. 10778).

5. I giudici di secondo grado hanno rigettato la domanda proposta da F.E. e M.V. nei confronti della USL, evidenziando che nel caso di specie... entrambe le consulenze tecniche esplesate sul punto lasciano margini di dubbio considerevoli che non risultano né contraddetti né superati da altri elementi probatori, anche presuntivi, idonei a quel giudizio di persuasiva e razionale credibilità dell'accertamento giudiziale che, in ambito civile, diventa onere della prova a carico della parte che lo assume.

Con la prima CTU — evidenziano i giudici *a quibus* — si conclude:

«l'errore dell'operatore non influi nel determinismo dell'evento mortale che derivò da una insufficienza miocardica grave e pregressa, già realizzata da un primo infarto e manifestamente precipitata dal secondo. Il rapporto del *deficit* coronario responsabile del secondo infarto con un difetto irrorativo da ipotensione non è affatto sostenibile posto che manca qualsiasi elemento clinico dimostrativo di uno stato ipovolemico di tale gravità da indurre un *deficit* coronario produttivo dell'infarto del miocardio. Non furono infatti annotati né tachicardia né ipotensione né sudorazione né sete intensa, quei sintomi cioè che sarebbero stati ben invece rilevati se presenti e che non mancano mai in caso di *shock* ipovolemico; conclusivamente se è emerso che "in occasione di uno degli interventi di blocco del simpatico lombare cui fu sottoposto il M.I. si realizzarono lesioni vascolari e renali per grave negligenza dell'operatore..." l'errore del sanitario non influi comunque nel decesso del M.I. che fu determinato da infarto acuto del miocardio».

Anche se più possibilista in tale ricostruzione eziologica è la CTU dei proff. A.P. e C.A. — evidenziano ancora i giudici *a quibus* — si tratta pur sempre di mera ipotesi: «le lesioni renale ed

aortica rinvenute alla autopsia del cadavere di M.I. sono da attribuirsi ad un comportamento colposo dei sanitari che attuarono il blocco del simpatico. La possibilità che detta lesività aortica abbia potuto avere efficienza concausale nel determinismo dell'infarto cardiaco causativo la morte del M.I., pure se non escludibile in linea puramente teorica, non può essere dimostrata e quindi affermata con certezza».

La spiegazione — sottolinea la sentenza impugnata — che si dà a tale conclusione è in piena sintonia con il ragionamento seguito dal primo CTU: «...l'appena citata ipotesi patogenetica della cardiopatia letale, pur se ragionevolmente sostenibile in linea puramente teorica e sulla scorta anche del mero dato cronologico, non può a nostro avviso, essere indicata con assoluta certezza come quella che effettivamente determinò — o concorse a determinare — l'insorgenza della cardiopatia ischemica causativa la morte del M.I., non potendo essere suffragata tale ammissione, nello specifico caso in esame, non solo dall'impossibilità di potere conferire alla coazione della anemia con la preesistente patologia vascolare una preliminare, anche generica, attribuzione di necessarietà, requisito questo peculiare degli antecedenti in qualche modo causativi — o concausativi — un determinato evento, ma anche dal non essersi evidenziati quei sintomi clinici dello *shock*, quali la polipnea, il pallore e la sudorazione fredda, l'acrocianosi dei prolabi, la tachicardia, ecc... che sempre concomitano con anemie disfunzionalmente rilevanti in modo tanto evidente da non poter sfuggire neppure alla più disattenta delle osservazioni.

La ipotesi causale indicata dagli attori — evidenzia conclusivamente la pronuncia gravata — non solo non risulta provata, ma addirittura è stata smentita nella prima CTU o comunque, nella seconda CTU, è tutt'altro che provata con quel rigore che il nuovo orientamento giurisprudenziale sul rapporto causale esige e vi è poi una pregressa grave situazione patologica del paziente deceduto che, di per sé sola, potrebbe ben spiegare l'evento letale: «la situazione clinica del M.I. era caratterizzata da più elementi, sintetizzabili in arteriosclerosi grave pluridistrettuale, pregresso infarto miocardio ventricolare sinistro, pregresso intervento di protesi vascolare arteriosa aortoiliaca (termine preferibile a *by-pass*, dato che non è rimasto in sede il tratto vasale sostituito) in soggetto con diabete mellito ed ipertensione arteriosa, le condizioni cardiache sono identificate dai dati macroscopici emersi dalla sezione cadaverica, rappresentate da cardiomegalia ecc...».

6. I ricorrenti censurano la sentenza gravata nella parte *de qua* con i restanti motivi del loro ricorso con i quali denunziano, in particolare:

— da un lato «omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa alcuni punti decisivi della controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere completamente trascurato alcuni fatti ed elementi fondamentali ai fini dell'accertamento della sussistenza del nesso causale» secondo motivo;

— dall'altro «violazione e falsa applicazione degli artt. 40 e 41 c.p.c. e omessa insufficiente o contraddittoria motivazione, circa altro punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 5, c.p.c., per avere attribuito alla preesistente situazione clinica del paziente deceduto rilievo in ordine al verificarsi dell'evento morte» terzo motivo;

— da ultimo «violazione e falsa applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. per avere ritenuto che la prova del nesso di causalità tra il comportamento colpevole dei medici dell'ospedale di ** e la morte di M.I. gravasse sugli attori appellati ed anche omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa altro punto decisivo della controversia ex art. 360, n. 55, c.p.c.» quarto motivo.

7. I riassunti motivi sono fondati.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

7.1. Come accennato sopra è rimasto accertato — in linea di fatto — che i medici dell'ospedale, nell'eseguire un intervento prodromico simpaticectomia lombare farmacologia (ovvero

blocco epidurale) a scopo sintomatico — in funzione di una successiva — inserimento di un *by-pass* femoro-popliteo alla gamba destra — avevano cagionato un'emorragia.

Si è trattato di stabilire se l'emorragia sia stata poi causa di uno *shock* ipovolemico, cioè una diminuzione della massa sanguigna circolante, causa a sua volta di un infarto, in soggetto già infartuato e la sua morte o se questo infarto sia sopravvenuto per un fattore autonomo, in sostanza come naturale sviluppo dello stesso stato di salute in cui il paziente era al momento del ricovero, stato caratterizzato da difettosa irrorazione sanguigna degli arti inferiori.

Lo si è negato in base a due considerazioni: da una parte la mancata rilevazione di indici esteriori rivelatori dello *shock* ipovolemico, che invece di norma si producono; dall'altra il fatto che se lo *shock* ipovolemico può concorrere a determinare la reiterazione dell'infarto, che ciò sia avvenuto in concreto non può essere considerato accertabile con assoluta certezza, deponendo a suo favore solo il dato cronologico.

7.2. In conformità a quanto costantemente ribadito da questa Corte regolatrice, e in termini diversi, rispetto a quanto assume la sentenza gravata, osserva il collegio che in tema di responsabilità professionale del medico ove sia dedotta una responsabilità contrattuale dell'ente ospedaliero e/o del medico per inesatto adempimento della prestazione sanitaria, è a carico del danneggiato solo la prova del contratto (o del contatto) e la prova dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, restando a carico di questi ultimi la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinati da un evento impreveduto ed imprevedibile (Cass., 11 novembre 2005, n. 22894; Cass., 9 novembre 2006, n. 23918; Cass., 24 maggio 2006, n. 12362; Cass., 28 maggio 2004, n. 10297).

L'insuccesso o il parziale successo dell'intervento, nei casi in cui si tratta di intervento con alte possibilità di esito favorevole, implica di per sé la prova del predetto rapporto di causalità (in tal senso, ad esempio, Cass., 22 gennaio 1999, n. 589; Cass., 26 ottobre 1998, n. 10624; Cass., 30 maggio 1996, n. 5005).

Se è vero, infatti, che il mancato o incompleto raggiungimento del risultato non può, di per sé, implicare inadempimento (o inesatto inadempimento) dell'obbligazione assunta dal professionista e dalla struttura ospedaliera, è anche vero che il totale insuccesso di un intervento di *routine* e dagli esiti normalmente favorevoli, come il parziale insuccesso che si registra nei casi in cui dall'intervento sia derivata una menomazione più gravosa di quella che era lecito attendersi da una corretta terapia della lesione o della malattia, si presenta come possibile ed altamente probabile conseguenza dell'inesatto adempimento della prestazione (o di colpevole omissione dell'attività sanitaria dovuta) e, alla stregua dei criteri di accertamento del nesso di causalità nel settore della responsabilità civile, giustifica, così, la prova della relazione causale.

Del resto, nell'ottica che governa il rapporto contrattuale la regola che deve essere applicata è quella di carattere generale secondo cui il creditore che agisce per il risarcimento del danno conseguente al dedotto inadempimento della obbligazione deve solo provare la fonte negoziale (o legale) del suo diritto ed allegare l'inadempimento del suo debitore, essendo quest'ultima, parte onerata della prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento (Sez. Un. civ., 30 ottobre 2001, n. 13533) o dall'esatto adempimento.

Ora, l'oggetto della obbligazione di cui si discorre è quello di una attività medica professionalmente adeguata ed impegnata, come è dimostrato dalla stessa possibilità di prova della corretta esecuzione della prestazione e dalla possibilità, per tale via, di esonero da responsabilità, sia sotto il profilo della relazione causale altrimenti desumibile dalle caratteristiche proprie dell'intervento in relazione alla probabilità del risultato favorevole, sia sotto il profilo della (assenza di) colpa, nonostante l'insuccesso (totale o parziale).

Che la prova della conformità del comportamento tenuto a quello esigibile nel caso concreto gravi sul professionista e sulla struttura sanitaria, come è stato avvertito nelle citate sentenze 9 novembre 2006, n. 23918, e 28 maggio 2004, n. 10297, si allinea, del resto, alla linea evolutiva della giurisprudenza che, in tema di onere della prova, tende ad accentuare il principio della vi-

cinanza della prova, inteso come apprezzamento della effettiva possibilità, per l'una o per l'altra parte, di fornirla.

In altri termini, nel cosiddetto sottosistema civilistico, il nesso di causalità (materiale) — la cui valutazione in sede civile è diversa da quella penale (ove vale il criterio dell'elevato grado di credibilità razionale che è prossimo alla « certezza ») — consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del « più probabile che non ».

Esso si distingue dall'indagine diretta all'individuazione delle singole conseguenze dannose (finalizzata a delimitare, a valle, i confini della già accertata responsabilità risarcitoria) e prescinde da ogni valutazione di prevedibilità o previsione da parte dell'autore, la quale va compiuta soltanto in una fase successiva ai fini dell'accertamento dell'elemento soggettivo (colpevolezza) (Cass., 16 ottobre 2007, n. 21619).

In tema di responsabilità civile il giudice di merito, conclusivamente, deve accertare separatamente dapprima la sussistenza del nesso causale tra la condotta illecita e l'evento di danno, e quindi valutare se quella condotta abbia avuto o meno natura colposa o dolosa, con la conseguenza — quindi — che, nell'ipotesi di responsabilità del medico, è viziata la decisione la quale escluda il nesso causale per il solo fatto che il danno non potesse essere con certezza ascritto ad un errore del sanitario, posto che il suddetto nesso deve sussistere non già tra l'errore ed il danno, ma tra la condotta ed il danno, mentre la sussistenza dell'eventuale errore rileverà sul diverso piano della imputabilità del danno a titolo di colpa (Cass., 26 giugno 2007, n. 14759).

7.3. Non essendosi i giudici del merito attenuti ai sopra ricordati principi la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa per nuovo esame alla stessa Corte di Appello di Firenze, in diversa composizione, alla luce delle regole di cui sopra.

7.4. Come accennato sopra i giudici del merito hanno accertato l'esistenza — a carico del M.I. — di una pregressa situazione patologica del paziente deceduto che, di per sé sola, potrebbe in tesi ben spiegare l'evento letale.

Certo quanto sopra è evidente che qualora l'indagine imposta dall'accoglimento del ricorso sotto il profilo di cui sopra, non consentisse di decidere la controversia per essersi, in realtà — come pur si adombra, in linea di fatto, nella sentenza impugnata — l'evento prodotto per un concorso di caso fortuito (in particolare alla luce dei dati macroscopici emersi dalla sezione cadaverica « pregressa grave situazione patologica del paziente deceduto che, di per sé sola, potrebbe ben spiegare l'evento letale ») e causa umana (cioè errore dei sanitari) sarà compito del giudice del merito procedere alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile all'uno o all'altra, eventualmente con criterio equitativo.

Come già affermato da risalente giurisprudenza, infatti, deve ritenersi legittimo il ricorso alla applicazione della norma di cui all'art. 1226 c.c., ogni qualvolta si sia in presenza di uguale necessità, rispondendo l'interpretazione estensiva della citata norma, di per sé corretta, anche a ragioni di giustizia sostanziale, che impediscono di addossare tutto il risarcimento del danno al responsabile di una sola porzione di esso (cfr. Cass., 6 dicembre 1951, n. 2732; nonché Cass., 18 ottobre 1955, n. 3256; e Cass., 13 marzo 1950, n. 657).

In particolare qualora la produzione dell'evento dannoso risalga, come a sua causa, alla concomitanza di una azione dell'uomo e di fattori naturali (i quali ultimi non siano legati alla prima da un nesso di dipendenza causale) non si può accogliere la soluzione della irrilevanza di tali fattori.

A parte il ricordato principio di equità, infatti, ricorrono ragioni logico-giuridiche le quali consentono di procedere a una valutazione della diversa efficienza delle varie concause e di escludere che l'autore della condotta umana debba necessariamente sopportare nella loro integralità le conseguenze dell'evento dannoso.

Non può ostare a questa conclusione la norma dell'art. 2055, comma 1, c.c. (secondo cui « se il fatto dannoso è imputabile a più persone tutte sono obbligate in solido al risarcimento del danno »).

Questa regola è, in realtà, la ripetizione, nel settore della responsabilità aquiliana del principio di solidarietà, avente portata generale nel nostro ordinamento positivo (art. 1294 c.c.); anche per tale settore è stata tradotta in regola positiva la tendenza a favorire il danneggiato-creditore mediante il rafforzamento della tutela del suo diritto al risarcimento.

Al riguardo — come già osservato in altra peraltro non recente occasione da parte di questa Corte regolatrice (cfr., Cass., 25 ottobre 1974, n. 3133, specie in motivazione) si osserva che qualora la condotta imputabile a un unico soggetto abbia agito in concomitanza con forze estranee, la circostanza elimina il presupposto fondamentale della citata disposizione, consistente nel concorso di più cause imputabili a soggetti diversi.

Ciò comporta l'ulteriore rilievo che per tali ragioni non può entrare in funzione il correttivo che, nei rapporti interni, il diritto di regresso introduce nel principio di solidarietà. Ma è più importante osservare che, stando alla sua formulazione testuale, l'art. 2055, comma 1, c.c., disciplina l'ipotesi in cui l'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità sia già avvenuto e sia sfociato nella identificazione di più concause umane imputabili: solo quando tale presupposto si sia realizzato, sorge il diritto del danneggiato di pretendere da ciascun coautore dell'illecito l'integrale risarcimento del danno.

A sua volta l'art. 2055, comma 2, c.c., stabilisce che «colui che ha risarcito il danno ha regresso contro ciascuno degli altri, nella misura determinata dalle gravità della rispettiva colpa e della entità delle conseguenze che ne sono derivate».

Ciò significa in primo luogo che nei rapporti interni fra condebitori è perfettamente legittima, ed anzi doverosa, una scissione del nesso causale nelle sue diverse componenti, secondo l'efficienza dei singoli apporti; ma significa anche che il frazionamento della responsabilità non è estraneo al sistema positivo.

Della stessa soluzione danno testuale conferma le regole dettate dall'art. 1227 c.c. nelle quali è preciso il riferimento della possibilità della scissione — stavolta con rilevanza verso l'esterno — del nesso causale sulla base del principio che la responsabilità va proporzionata alle conseguenze che si riconnettono ad una determinata causa imputabile.

Sotto la medesima *ratio* si può ricondurre il caso in cui l'evento letale, sia la conseguenza del concorso della condotta del sanitario con la situazione patologica del soggetto deceduto, non essendovi ragione per usare al fattore causale meramente naturale un trattamento diverso rispetto a quello riservato al fatto dello stesso danneggiato.

L'ostacolo che a questa soluzione dovrebbe opporre la norma dell'art. 1221, comma 1, c.c. (in cui viene regolata la *perpetuatio obligationis*) non può ritenersi sussistente: e non tanto perché si tratta di norma non inclusa fra quelle richiamate dall'art. 2056 c.c., quanto per il duplice motivo che si tratta di regola peculiare della materia dell'inadempimento delle obbligazioni e che essa suppone risolto preventivamente il problema della causalità, giacché si occupa della disciplina della impossibilità dell'adempimento allorché il debitore versi già in situazione di inadempimento.

Conclusivamente deve ritenersi che allorché vi è stato un inadempimento colposo e come non si può concludere con certezza che esso sia la causa dell'evento dannoso e neppure lo si può escludere, anziché accollare l'intero peso del danno all'uno o all'altro soggetto, è possibile lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato e imputare all'altro il peso del danno la cui produzione può avere trovato causa nella condotta negligente sua.

8. Rigettato il primo motivo del ricorso principale, in sintesi, devono essere accolti i restanti, con assorbimento del ricorso incidentale, cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio della causa alla stessa Corte di Appello di Firenze in diversa composizione, per nuovo esame.

Il giudice del rinvio dovrà provvedere, altresì, sulle spese di questo giudizio di legittimità. (*Omissis*).

IL « DIFFICILE » CONCORSO DI CAUSE NATURALI E CAUSE UMANE DEL DANNO

di **Giampaolo Miotto** – *Avvocato in Treviso*

La Cassazione ritorna sui suoi passi, riproponendo gli argomenti che, sino a due decenni orsono, la avevano indotta a ritenere la rilevanza giuridica delle « concause naturali » di un evento dannoso ed a ridurre il risarcimento dovuto al danneggiato ad una misura proporzionata all'incidenza causale attribuibile alla « causa umana » concorrente.

Questa particolare fattispecie implica delicate questioni giuridiche, gravide di rilevanti conseguenze pratiche, che vanno risolte facendo riferimento ai principi generali dell'ordinamento e, in particolare, a quello di causalità, che deve applicarsi anche alla misura del risarcimento dovuto al debitore-danneggiato, in presenza di concause naturali di un unico evento dannoso.

Sommario 1. Il caso deciso e le sue implicazioni. — 2. Il concorso di cause naturali e cause umane nella produzione del danno. — 3. Le posizioni della dottrina. — 4. Gli orientamenti della giurisprudenza. — 5. Qualche riflessione critica sulla giurisprudenza della Suprema Corte. — 6. La funzione del risarcimento, il principio di causalità e le concause naturali dell'evento dannoso.

1. IL CASO DECISO E LE SUE IMPLICAZIONI

La sentenza in commento si è occupata di un caso che implicava la responsabilità contrattuale di un ente sanitario pubblico per l'errore compiuto nel corso di un intervento chirurgico eseguito su di un paziente, peraltro già afflitto da « *una pregressa grave situazione patologica... che, di per sé sola, potrebbe ben spiegare l'evento letale* » poi sopravvenuto.

La Corte ha cassato la sentenza emessa dal Giudice del merito, che aveva respinto la domanda dei prossimi congiunti, ritenendo non fosse stata raggiunta prova dell'incidenza causale dell'errore medico in questione ai fini della morte del paziente, con una motivazione che rinvia alla sua giurisprudenza in tema di onere della prova in materia di responsabilità medica.

Com'è noto, secondo tali principi, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, il paziente è onerato della prova del contratto stipulato (o del « contatto sociale » avvenuto) e dell'aggravamento del suo stato di salute, competendo invece al medico e/o alla struttura sanitaria l'onere di provare l'esatto adempimento della prestazione dovuta ovvero l'irrelevanza causale dell'inadempimento intervenuto⁽¹⁾.

Sulla base di questi presupposti, in realtà, la Corte avrebbe dovuto assegnare al Giudice del rinvio un principio di diritto secondo il quale l'incertezza sull'effettiva rilevanza causale dell'errore medico si risolve in danno dell'ente convenuto, che dovrebbe ritenersi responsabile del pregiudizio sofferto dal paziente per non aver offerto la prova di cui era onerato.

⁽¹⁾ Si veda, in proposito, *ex multis*: Sez. Un. civ., 11 gennaio 2008, n. 577, in questa *Rivista*, 2009, 2008, 849; e in *Foro it.*, 2008, 455.

Essa ha, invece, statuito che «*allorché vi è stato un inadempimento colposo e come non si può escludere con certezza che esso sia la causa dell'evento dannoso e neppure lo si può escludere, anziché accollare l'intero peso del danno all'uno o all'altro soggetto, è possibile lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso a determinare il suo stato e imputare all'altro il peso del danno la cui produzione può avere trovato causa nella condotta negligente sua*».

Una soluzione di questo genere è certamente da respingere, perché l'incerto esito delle prove raccolte in ordine alla rilevanza causale dell'inadempimento ai fini della produzione del danno si risolve applicando al caso la regola dell'onere della prova (quale che sia l'interpretazione applicativa che se ne voglia dare), e non di certo ripartendo fra attore e convenuto «*il peso del danno*» conseguito all'inadempimento.

Tuttavia, la sentenza riporta alla luce una questione di notevole rilievo in materia di causalità.

Pur risolvendolo in termini apparentemente impropri, infatti, essa si occupa del caso in cui «*la produzione dell'evento dannoso risalta, come a sua causa, alla concomitanza di un'azione dell'uomo e di fattori causali naturali (i quali ultimi non siano legati alla prima da un nesso di dipendenza causale)*», affermando che non si possa «*accogliere la soluzione della irrilevanza di tali fattori*» postulata da larga parte della dottrina e dalla più recente giurisprudenza di legittimità.

In tal caso, secondo la sentenza annotata, il Giudice del merito deve «*procedere alla specifica identificazione della parte di danno rapportabile all'uno o all'altra, eventualmente con criterio equitativo*», condannando l'autore dell'azione dannosa a risarcire quella sola parte del danno che corrisponda all'incidenza causale pertinente della sua azione, con esclusione, quindi, della restante parte di danno, attribuibile ai predetti «*fattori causali naturali*».

È su questo tema, e sulle argomentazioni addotte dalla Corte a sostegno di tale presa di posizione, che vale la pena di concentrare l'attenzione, al di là del fuorviante principio di diritto che essa ha inteso pronunciare.

2. IL CONCORSO DI CAUSE NATURALI E CAUSE UMANE NELLA PRODUZIONE DEL DANNO

Quello della regola di giudizio da adottare nel caso in cui uno stesso evento dannoso sia stato prodotto dalla concomitante influenza causale di una condotta umana e di un fattore naturale (in alcun modo riconducibile ad un'azione umana) è, infatti, un problema di straordinaria attualità e, tuttavia, poco frequentato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza.

Tale frequentazione è certo più risalente in tema di responsabilità extracontrattuale.

Si pensi al caso della frana cagionata ad un tempo dalla conformazione geologica e dalla giacitura di un terreno e dall'opera dell'uomo, ma anche a quello della morte di una persona concausata dalle lesioni provocate da un incidente stradale e dalle pregresse patologie della vittima.

Ma la controversia decisa dalla sentenza in commento, relativa alla morte di un paziente che trovò causa in gravi patologie pregresse e (probabilmente, anche se non

certamente) in un errore medico a queste sopravvenuto, dimostra la stringente modernità del tema anche in materia di responsabilità contrattuale.

L'interrogativo che si pone, in entrambi i casi, riguarda la rilevanza giuridica delle «concause naturali» ovvero se queste debbano o meno essere considerate ai fini di determinare la misura del risarcimento dovuto al danneggiato.

Si tratta, insomma, di decidere se debba rimanere a carico del danneggiato la quota del danno che corrisponda all'incidenza causale degli anzidetti «fattori naturali» ovvero se pure questa debba esser sopportata dal danneggiante.

In proposito è opportuno precisare come tali «fattori naturali» paiano essere accomunati dal fatto di preesistere all'evento dannoso e, quanto meno normalmente, di inerire alla persona o alla cosa che diviene oggetto del danno.

Nel primo caso essi consistono in uno stato patologico della persona che preesiste al danno da questa subito, divenendo concausa del medesimo, mentre nel secondo rappresentano una caratteristica intrinseca della cosa danneggiata, sostanzialmente assimilabile al « caso fortuito »⁽²⁾, anch'essa preesistente al danno e causa concorrente del medesimo.

Va da sé che, in entrambi i casi, i predetti «fattori» naturali non debbono esser causalmente imputabili, nemmeno indirettamente, al danneggiato stesso o ad altri soggetti giuridici, perché in tale ipotesi il problema si risolverebbe da sé, sulla base del disposto vuoi dell'art. 1227 c.c. (che regola il concorso del fatto colposo del creditore-danneggiato), vuoi degli articoli 1294, 1298 e 2055 c.c. (che prevedono la solidale responsabilità dei condebitori-danneggianti ed il diritto di regresso fra coobbligati).

Siamo, dunque, in presenza di «cause naturali» non imputabili al danneggiato, né ad alcun altro, e ciò pone appunto il problema di chi debba sopportarne le conseguenze, costituite da quella quota del danno ad esse causalmente riconducibile: il danneggiante, che di questa non può ritenersi responsabile, o il danneggiato, che neppure egli vi ha dato causa?

3. LE POSIZIONI DELLA DOTTRINA

A tale quesito la dottrina ha dato risposte discordanti, esprimendosi prevalentemente, specie quella più risalente, per l'irrelevanza delle «cause naturali» del danno e, dunque, a favore di un integrale risarcimento del danneggiato⁽³⁾.

A tali conclusioni si è pervenuti, per lo più, sulla base del principio affermato dall'art. 2055, comma 1, c.c., interpretato alla luce delle teorie della causalità elaborate sulla base del disposto degli artt. 40 e 41 c.p.

Poiché la norma in questione richiede la sola unicità dell'evento dannoso affinché ogni corresponsabile debba rispondere (solidalmente con gli altri) dell'intero risarcimento dovuto al danneggiato, ed atteso che comunque la concomitanza di «cause na-

⁽²⁾ Come, in effetti, l'hanno ritenuta la dottrina, specie quella più risalente, e la giurisprudenza. Anche la sentenza in commento, peraltro impropriamente, fa riferimento alle pregresse patologie del paziente in termini di « caso fortuito ».

⁽³⁾ G. GORLA, *Sulla c.d. causalità giuridica: « fatto dannoso e conseguenze »*, in *Riv. dir. comm.* 1951, II, 405; C.M., BIANCA, *Inadempimento delle obbliga-*

zioni, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1967, sub art. 1223, 242; F. REALMONTE, *Il problema del nesso di causalità nel risarcimento del danno*, Milano, 1967, 151; M. FRANZONI, *Dei fatti illeciti*, in *Comm. cod. civ. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1967, sub art. 2055, 717; P. FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, Padova, 1960, 83.

turali» non imputabili non vale ad escludere l'efficienza causale dell'azione umana che ha concorso a cagionare il danno, l'autore di quest'ultima sarebbe debitore dell'intero ammontare del risarcimento dovuto al danneggiato.

Queste dottrine, pertanto, interpretano il comma 1 dell'art. 2055 c.c. come una norma diretta a regolare non solo il caso del concorso di più persone nella causazione del danno, ma pure quello in cui a tal fine concorrano assieme « cause naturali » e « cause umane ».

Corollario di tale impostazione è la postulata irrilevanza, allo scopo che qui interessa, del comma 2 dell'art. 2055 c.c., laddove è previsto che, ai soli fini del regresso tra condebitori, la responsabilità di ciascuno di essi possa scindersi onde graduare le rispettive responsabilità e ripartire fra di essi l'onere del risarcimento dovuto al danneggiato: tale norma avrebbe, invero, una mera « *funzione sussidiaria* » e risponderebbe « *a mere esigenze di equità e di giustizia distributiva* »⁽⁴⁾.

Al di là del percorso interpretativo utilizzato per pervenire al risultato di porre a carico del danneggiante l'intero danno subito dal danneggiato e, quindi, un onere sproporzionato all'incidenza causale del suo comportamento, in realtà, questa tesi è fortemente influenzata dalla non imputabilità della « cause naturali » al danneggiato stesso.

Anche le teorie causalistiche evocate dalle dottrine in esame, ed ancor più incisivamente utilizzate dalla giurisprudenza, come vedremo, indubbiamente mettono a frutto in questo caso specifico tutta la loro ben nota valenza manipolativa, mascherando in realtà una scelta di « politica del diritto » ispirata da un *favor* per il soggetto danneggiato.

Tant'è che, com'è stato osservato⁽⁵⁾, le più recenti dottrine di tal genere esplicitamente sostengono che « *a fondamento dell'irrilevanza delle concause naturali* » vi sarebbe l'esigenza di « *non lasciar gravare sul danneggiato una parte del danno che non sia a lui imputabile* », con conseguente « *negazione di un principio di proporzionalità tra il quantum che il danneggiante è chiamato a risarcire e l'incidenza causale della condotta del medesimo nel verificarsi del danno* ».

Insomma, « l'ordinamento » considererebbe « *prevalente l'interesse della vittima* » anche « *nell'ipotesi, non direttamente disciplinata, del concorso di una serie causale non imputabile* » ad alcuno⁽⁶⁾.

Da parte di alcuni si è, invero, riconosciuto che « *il dato normativo del combinato disposto degli artt. 2055, comma 1, e 1227, comma 1, c.c.* » non appare in realtà « *veramente decisivo* » ai fini di ritenere l'irrilevanza delle concause naturali, mentre direttamente a tal fine sarebbe, invece, il fatto che tale soluzione « *appare maggiormente equa, perché il diritto del danneggiato a rispondere soltanto per la frazione del danno da esso cagionato deve soccombere... di fronte al diritto del danneggiato, completamente estraneo alla causazione del danno, ad essere risarcito per intero* »⁽⁷⁾.

⁽⁴⁾ R. SCOGNAMIGLIO, *Scritti di diritto civile*, voce *Illecito (dir. vig.)*, in *Scritti giuridici*, Padova, 1996, 362.

⁽⁵⁾ D. POLETTI, *Le regole di (de)limitazione del danno risarcibile*, in *Diritto civile*, diretto da N. Lippi-P. Rescigno, v. IV, t. III, 328.

⁽⁶⁾ C. SALVI, *La responsabilità civile*, in *Trattato di*

diritto privato, a cura di G. IUDICA-P. ZATTI, Milano, 1998, 185.

⁽⁷⁾ F. ALLEVA, *L'irrilevanza delle concause naturali ai fini dell'accertamento del nesso di causalità materiale nella responsabilità da fatto illecito*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1990, 667.

Del resto, la tesi di un *favor* per il danneggiato implicita nell'ordinamento ha iniziato a far capolino anche in qualche arresto giurisprudenziale⁽⁸⁾.

Questo orientamento è stato, tuttavia, oggetto di molteplici critiche, a partire da quelle che ravvisano invece nel criterio della proporzionalità tra il contributo causale del danneggiante ed il risarcimento da attribuirsi al danneggiato quello più conforme alla *ratio* del sistema della responsabilità civile e, dunque, da privilegiare anche nei casi non disciplinati dalla legge⁽⁹⁾, in modo che il danneggiante risponda del danno nella misura in cui ha contribuito a provocarlo, e non oltre.

Anche la summenzionata lettura «causalistica» del comma 1 dell'art. 2055 c.c. è stata criticata non solo da coloro che ricordano come il comma 2 della stessa disposizione detti, invece, la regola della scissione della responsabilità nei rapporti interni fra condebitori, rilevando che quest'ultima non costituisce, quindi, un corpo estraneo all'ordinamento, ma, come si è detto, pure da chi ha riconosciuto che il contenuto delle norme anzidette «*non sia veramente decisivo*»⁽¹⁰⁾ ai fini che qui interessano, anche perché «*il rapporto tra i primi due commi dell'art. 2055 non è agevolmente ricostruibile in termini di gerarchia dell'uno sull'altro, essendo possibile sostenere, con la stessa attendibilità, che il primo esprime la regola "causale", essendo il secondo dettato da ragioni equitative; o, invece, che la funzione causale sia svolta dal secondo, discendendo il primo da esigenze di garanzia della vittima*»⁽¹¹⁾.

Decisiva importanza, secondo altri, rivestirebbe, invece, l'incapacità delle anzidette teorie «causalistiche» di spiegare per qual motivo il comma 1 dell'art. 1227 c.c., che prevede normativamente una scissione della responsabilità, per di più con rilevanza «esterna», e cioè nei confronti del danneggiante (e non già solo ai fini «interni» come la regola dettata dal comma 2 dell'art. 2055 e dall'art. 1298 c.c.), a tal fine esiga la ricorrenza dell'elemento soggettivo, in termini di dolo o colpa del danneggiato, e non già il mero contributo causale di quest'ultimo, come sarebbe richiesto dalla teoria della *conditio sine qua non*⁽¹²⁾.

4. GLI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA

La giurisprudenza più risalente si era, invece, schierata su posizioni «riduzionistiche»⁽¹³⁾, sulla base di argomenti che risultano efficacemente sintetizzati nella motivazione della sentenza n. 3133/1974 della Cassazione civile⁽¹⁴⁾, pronunciata in materia di responsabilità aquiliana.

⁽⁸⁾ Si veda, ad esempio, in motivazione: Cass. civ., 20 febbraio 2006, n. 3651, in *Giur. it.*, 2007, 1403.

⁽⁹⁾ F.D. BUSNELLI, *Illecito civile*, in *Enc. giur.*, Roma, XIV, 17; R. PUCCELLA, *La causalità «incerta»*, Torino, 2007, 168; P. FORCHIELLI, *Il rapporto di causalità nell'illecito civile*, 1960, 134; per la tesi della rilevanza delle cause naturali concorrenti, si vedano anche: M.L. RUFFINI, *Il concorso di colpa e di caso fortuito nella produzione dell'evento dannoso: esperienza francese e il diritto italiano*, in *Riv. dir. comm.*, 1964, I, 39; V. ZENO-ZENCOVICH, *Questioni in tema di responsabilità per colpa professio-*

nale sanitaria, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1992, I, 361.

⁽¹⁰⁾ F. ALLEVA, *op. cit.*, 667.

⁽¹¹⁾ C. SALVI, *op. cit.*, 185.

⁽¹²⁾ In proposito si veda: G. CATTANEO, *Il concorso di colpa del danneggiato*, in *Riv. dir. civ.*, 1967, 477.

⁽¹³⁾ Cass. civ., 13 marzo 1950, n. 657, in *Foro it. Rep.*, 1950, voce *Danni inadempimento contrattuale*, n. 81; Cass. civ., 6 dicembre 1951, n. 2732, in *Foro pad.*, 1952, I, 1312; Cass. civ., 18 ottobre 1955, n. 3256, in *Giust. civ. Rep.*, 1955, voce *Danni*, n. 188.

⁽¹⁴⁾ Cass. civ., 25 ottobre 1974, n. 3133, in *Giust. civ.*, 1974, I, 1489.

In proposito va chiarito che, nel caso specifico, la Corte aveva ritenuto già correttamente risolto dal Giudice del merito il problema della responsabilità dell'autore della condotta umana concorrente, mediante l'applicazione dei principi usualmente enunciati dalla giurisprudenza in tema di « causalità materiale », rimanendo tuttavia da stabilire se i « *fattori meramente naturali* » che avevano concausato l'evento dannoso dovessero o meno reputarsi rilevanti ai fini di commisurare il risarcimento da attribuire al danneggiato.

La Corte faceva derivare la risposta affermativa a tale quesito anzitutto da « *evidenti ragioni equitative, che sostanzialmente giustificano* » una scelta del genere, assunto dal quale traspare un chiaro rinvio ai principi generali dell'ordinamento, seppur mediato dal ricorso all'*aequitas*.

Ma a tal fine, secondo la Corte, concorrevano altresì « *ragioni logico-giuridiche le quali consentono di procedere ad una diversa valutazione della diversa efficienza delle varie concause e di escludere che l'autore della condotta umana debba necessariamente sopportare* » l'onere di risarcire l'intero danno.

Irrilevante veniva ritenuta, a tal fine, la disposizione del citato comma 1 dell'art. 2055 c.c., in quanto « *mera ripetizione nel settore della responsabilità aquiliana del principio di solidarietà avente portata generale nel nostro ordinamento positivo (art. 1294 c.c.)* »⁽¹⁵⁾, tendente a rafforzare la tutela del diritto di credito del danneggiato piuttosto che a disciplinare il caso del concorso fra cause umane e cause naturali di un medesimo evento dannoso.

Osservava, inoltre, la Corte come da un lato tale disposizione sia inapplicabile a quest'ultima fattispecie, difettando il presupposto dell'imputabilità dell'evento dannoso « a più persone », e dall'altro come non si debba trascurare il fatto, ancor « *più importante* », per cui il comma 1 dell'art. 2055 c.c. disciplina un'ipotesi in cui « *l'accertamento dell'esistenza del nesso di causalità* » fra condotte umane ed evento dannoso è già positivamente avvenuto, sì che esso non esprime affatto una regola in materia di « causalità materiale ».

Inoltre, solo da questo accertamento scaturisce « *il diritto del danneggiato di pretendere da ciascun coautore dell'illecito l'integrale risarcimento del danno* » e, nel contempo, l'istituto del regresso fra i condebitori previsto dal comma 2 della medesima disposizione, implicante una « *scissione del nesso causale nelle sue diverse componenti* », la cui previsione dimostra che « *il frazionamento della responsabilità non è estraneo al diritto positivo* ».

⁽¹⁵⁾ In proposito si rammenti la costante giurisprudenza della Cassazione in materia di solidarietà passiva fra soggetti inadempienti addirittura ad obbligazioni previste da diversi contratti, che tutti abbiano concorso a cagionare il medesimo evento dannoso: « *Quando un medesimo danno è provocato da più soggetti, per inadempimento a contratti diversi, intersorsi, rispettivamente, tra ciascuno di essi e il danneggiato, come nel caso del danno risentito dal committente di un'opera per concorrenti inadempimenti del progettista-direttore dei lavori e dell'appaltatore, sussistono tutte le condizioni necessarie perché i predetti soggetti siano*

corresponsabili in solido. Invero, sia in tema di responsabilità contrattuale che di responsabilità extracontrattuale, se l'unico evento dannoso è imputabile a più persone, è sufficiente, al fine di ritenere la solidarietà di tutte nell'obbligo al risarcimento, che le azioni o le omissioni di ciascuna abbiano concorso in modo efficiente a produrre l'evento, a nulla rilevando che costituiscano distinti e autonomi fatti illeciti, o violazioni di norme giuridiche diverse » (Cass. civ., 28 gennaio 1985, n. 488, in *Giust. civ. Mass.*, 1985, 1; nello stesso senso: Cass. civ., 9 novembre 2006, n. 23918, in *Giust. civ. Mass.*, 2006, 11).

Questo principio normativo troverebbe, poi, ancor più importante conferma nel disposto dell'art. 1227 c.c., per il quale la « *scissione del nesso causale* » diviene operante anche nei confronti dello stesso creditore-danneggiante e, quindi, non già solo nei rapporti « interni » fra condebitori solidali, come nel caso contemplato dall'art. 2055, comma 2, c.c. (che ripropone, peraltro, la norma dettata dall'art. 1298 c.c.).

È di questo principio, pertanto, che la sentenza citata postula l'applicazione analogica, sul presupposto della *eadem ratio*, anche al « *caso in esame, non essendovi ragione per usare al fattore causale meramente naturale un trattamento diverso rispetto a quello riservato al fatto dello stesso danneggiato* ».

Successivamente la Suprema Corte muta il suo pensiero e, a partire dagli anni novanta, si annoverano solo decisioni che affermano l'irrilevanza della cause naturali concorrenti ⁽¹⁶⁾.

Per la verità, le motivazioni addotte a tal fine ignorano totalmente i precedenti contrari, omettendo di confutarne gli argomenti.

A sostegno del nuovo orientamento tali decisioni affermano, in sostanza, che il problema debba esser risolto in base ai principi regolatori della « causalità materiale », derivati dagli artt. 40 e 41 c.p., i quali porrebbero un'alternativa radicale tra il caso in cui le concause naturali rivestano una valenza ininterrottiva del nesso causale tra la concausa umana e l'evento danno, concretando così « *il caso di forza maggiore* », sì che l'autore dell'azione in esame sarebbe esonerato da ogni responsabilità, e la diversa ipotesi in cui le medesime concause non possiedano una simile efficacia causale, imponendo allora di ritenere il responsabile obbligato al risarcimento dell'intero pregiudizio subito dal danneggiato.

In questa seconda ipotesi, infatti, le concause naturali diverrebbero irrilevanti e non potrebbero « *mai condurre a ridurre proporzionalmente* » il risarcimento del danno, in quanto « *una comparazione del grado di incidenza eziologica di più cause concorrenti può instaurarsi soltanto tra una pluralità di comportamenti umani colpevoli* » ⁽¹⁷⁾.

Insomma, il problema della rilevanza giuridica delle concause naturali verrebbe automaticamente risolto dalle regole della « causalità materiale » ovvero dalla teoria della *conditio sine qua non*, opportunamente temperata dai noti adattamenti giurisprudenziali ⁽¹⁸⁾.

È raro rinvenire, nelle sentenze di legittimità che accolgono questo orientamento, qualche maggiore o diversa argomentazione, se non in un caso ⁽¹⁹⁾, laddove si sostiene che tale indirizzo troverebbe « *sicuro fondamento normativo nel disposto degli artt. 1227 e 2055 c.c. (da cui si evince che la graduazione e riduzione della responsabilità non è concepibile neppure in presenza di cause umane... stante il principio della responsabilità solidale il quale non opera soltanto in caso di regresso...)* » e si afferma che esso « *viene condiviso da autorevole dottrina, la quale precisa che, come per una concausa naturale, anche il presenza del fatto non colposo del danneggiato, prevale l'esigenza che il*

⁽¹⁶⁾ Cass. civ., 1^o febbraio 1991, n. 981, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1991, I, 797; Cass. civ., 27 maggio 1995, n. 5924, in *Giust. civ. Mass.*, 1995, 1093; Cass. civ., 5 novembre 1999, n. 12339, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, I, 661; Cass. civ., 9 aprile 2003, n. 5539, in *Giust. civ. Mass.*, 2003, 4; Cass.

civ., 28 marzo 2007, n. 7577, in *Giust. civ. Mass.*, 2007, 3.

⁽¹⁷⁾ Cass. civ. n. 981/1991, *cit.*

⁽¹⁸⁾ Si veda, ad esempio: Cass. civ. n. 2335/2001, *cit.*

⁽¹⁹⁾ Cass. civ. n. 5539/2003, *cit.*

danneggiato sia integralmente risarcito del danno che egli non avrebbe comunque subito senza l'inadempimento o l'illecito», in quanto quest'ultimo «non compie alcun illecito e non può essere sanzionato alla stregua dell'autore del danno ingiusto».

Anche in giurisprudenza riemerge, dunque, al di là delle motivazioni «causalistiche», l'idea di un *favor* dell'ordinamento per le ragioni del danneggiato che sembra fare da sfondo alle opinioni favorevoli all'irrelevanza delle cause naturali.

La sentenza in commento marca un ripensamento della Suprema Corte e fa riaffiorare le ragioni che questa, nei suoi più lontani precedenti, aveva posto a fondamento della contraria soluzione interpretativa, riproponendole pressoché testualmente.

Essa, al di là del bizzarro principio di diritto espresso in tema di onere della prova, ha il merito di mettere in discussione un orientamento ormai maturo per una profonda revisione.

5. QUALCHE RIFLESSIONE CRITICA SULLA GIURISPRUDENZA DELLA SUPREMA CORTE

Un sereno esame dello scenario giurisprudenziale descritto evidenzia, infatti, con immediatezza l'incongruenza delle ragioni «causalistiche» che la Cassazione aveva sin qui addotto per motivare l'irrelevanza delle concause naturali.

Invero, se la teoria della «*conditio sine qua non*» porta certamente ad affermare l'efficienza causale della concausa umana ai fini della produzione dell'evento dannoso, essa non induce certo a negare quella della concausa naturale.

Al contrario, l'efficienza causale di quest'ultima nella produzione dell'evento di danno è la peculiarità che connota la fattispecie in discussione: se così non fosse, come si ripete, nemmeno si porrebbero le questioni sollevate appunto dal concorso di una causa naturale con una o più azioni umane nella produzione del medesimo evento dannoso.

Paradossalmente, pertanto, è proprio la teoria della «*conditio sine qua non*» ad impedire che i «fattori naturali» (con)causativi del danno possano essere esclusi dalla serie causale dei fatti rilevanti ai fini del nesso di causalità «materiale» e a dimostrare, quindi, l'incongruenza della principale (e a volte esclusiva) *ratio* addotta dalle decisioni che negano la rilevanza giuridica delle concause naturali sulla base di una loro irrilevanza causale in realtà inesistente.

Il problema sollevato dalla fattispecie, pertanto, non si pone a livello di rilevanza meramente causale delle «concause naturali», perché questa è pacifica, sicché è del tutto privo di logica sostenere la loro irrilevanza giuridica, motivandola con una loro insussistente irrilevanza causale.

Le regole della causalità materiale, invero, ci conducono solo a constatare che il fattore naturale è causalmente rilevante ai fini della produzione del danno ed è imputabile (sotto il profilo meramente causale) al danneggiato stesso ovvero ad una situazione naturale: nulla esse ci dicono in merito alla rilevanza giuridica di questa constatazione.

Né, evidentemente, il fatto che i «fattori naturali» in esame non siano imputabili ad alcuno vale ad escluderne la rilevanza giuridica: ciò non deriva certo dalla teoria della *conditio sine qua non* e non è desumibile da alcuna norma giuridica.

Queste, peraltro elementari, considerazioni consentono di mettere un primo punto fermo nella ricerca di una soluzione al problema della rilevanza giuridica delle concause naturali, evidenziando che questa non può essere rinvenuta nei principi che reggono la materia della causalità materiale, e ciò al contrario di quanto sostenuto dalla giurisprudenza citata.

Ciò posto, e preso atto che il caso non è disciplinato da alcuna norma vigente, all'interprete non rimane che ricorrere agli strumenti interpretativi dell'*analogia legis* ovvero, in via subordinata, dell'*analogia iuris*.

È questa la strada che, del tutto correttamente sotto il profilo metodologico, aveva seguito la giurisprudenza di legittimità sino alla brusca virata dei primi anni novanta.

Chiunque abbia diretto la propria ricerca in questa direzione si è trovato ad interpretare le norme dettate dall'art. 1227 e dall'art. 2055 c.c., nelle quali, come detto, l'orientamento giurisprudenziale precitato ha ritenuto di ravvisare un «*sicuro fondamento*» per la tesi dell'irrilevanza delle concause naturali.

Che questa sicurezza fosse a dir poco mal riposta è, tuttavia, evidente.

Anzitutto, al contrario di quanto affermato in Cass. civ. n. 5539/2003, il disposto dell'art. 1227, comma 1, c.c., non dimostra affatto «*che la graduazione e riduzione della responsabilità*» non sia «*concepibile neppure in presenza di cause umane*», ma esattamente il contrario, in quanto statuisce proprio la riduzione del risarcimento dovuto al danneggiato, comprovando, inoltre, come l'ordinamento stesso ammetta la «*scissione del nesso di causalità*» di un medesimo evento dannoso ai fini della determinazione del risarcimento, come giustamente ricordava la più risalente giurisprudenza della Cassazione.

Semmai, è proprio quest'ultima disposizione a dar riprova del fatto che il nostro problema non può essere risolto in termini di causalità materiale⁽²⁰⁾, in quanto, ai fini della suddetta determinazione, attribuisce rilievo non già alla mera rilevanza causale del comportamento del danneggiato, ma al ben diverso elemento costituito dalla colpa del medesimo⁽²¹⁾.

Né il fondamento normativo della tesi precitata può essere ravvisato nella solidarietà dei corresponsabili dell'illecito sancita dall'art. 2055, comma 1, c.c.

Premesso che pure questa norma non ha nulla a che vedere con il nesso di «causalità materiale», presupponendo invece che la sussistenza di quest'ultimo fra le condotte dei diversi responsabili e l'evento dannoso sia già stata accertata, è di solare evidenza che la solidarietà passiva dei corresponsabili dell'illecito non è una regola dettata per selezionare le concause giuridicamente rilevanti di un medesimo evento dannoso ovvero un criterio per la determinazione della misura del risarcimento, ma piuttosto la mera riproposizione, in materia di illecito, del principio generale della solidarietà passiva delle obbligazioni con pluralità di debitori prevista dall'art. 1294 c.c., vale a dire di una *regula iuris* posta al ben diverso fine di rafforzare la garanzia del credito.

Del resto, se non esistesse il comma 1 dell'art. 2055 c.c., si potrebbe forse dubitare che i corresponsabili dell'illecito siano egualmente obbligati in via solidale nei confronti del danneggiato in virtù del disposto dell'art. 1294 c.c.?

⁽²⁰⁾ Al riguardo si veda Cass. civ. n. 17152/2002, *cit.*

⁽²¹⁾ Come da molto tempo ha rilevato la dottrina; in proposito si veda: G. CATTANEO, *op. cit.*

Inoltre, se si intendesse far discendere l'irrelevanza delle concause naturali dal disposto del comma 1 dell'art. 2055 c.c., tale soluzione dovrebbe reputarsi confinata alla responsabilità aquiliana, in quanto fra le norme dettate per quella contrattuale non ve n'è una di analoga, il che sarebbe palesemente assurdo ed induce piuttosto a strutturare correttamente la ricerca da condursi ai fini interpretativi, risalendo alla « matrice » normativa di tale disposizione, rinvenibile indiscutibilmente nel disposto dell'art. 1294 c.c., ed alla *ratio* di quest'ultimo, che è pacificamente il rafforzamento della garanzia del creditore e non la definizione delle ragioni del credito ovvero la determinazione della sua misura.

Ovviamente, per le stesse ragioni, non può ritenersi decisivo, di per sé solo, il comma 2 dell'art. 2055 c.c., ai fini di dar rilievo giuridico alle concause naturali.

Semmai, quest'ultima disposizione conferma che la possibilità di una « scissione del nesso di causalità » ai fini della determinazione del risarcimento è espressamente prevista dal nostro ordinamento, rafforzando le conclusioni già raggiunte a proposito dell'art. 1227 c.c.

Ma, come poi vedremo, è piuttosto il fine al quale è ordinata tale « scissione » ovvero il principio giuridico che la ispira a rilevare per quanto qui interessa.

Cosa rimane, dunque, in definitiva, della tesi negazionista, se non il ricorso all'*analogia iuris* integrato dal fuggevole, ma rivelatore, richiamo al *favor* che l'ordinamento riserverebbe alle ragioni del danneggiato?

Tuttavia, questa tesi non può certo reggersi sulla constatazione per cui il danneggiato « *non compie alcun illecito e non può essere sanzionato alla stregua dell'autore del danno ingiusto* »⁽²²⁾, posto che ad essa può esser facilmente contrapposto il fatto, egualmente assiomatico, per cui quest'ultimo non potrebbe esser « sanzionato » al di là della sua effettiva responsabilità ed oltre le conseguenze causalmente riconducibili al proprio comportamento.

6. LA FUNZIONE DEL RISARCIMENTO, IL PRINCIPIO DI CAUSALITÀ E LE CONCAUSE NATURALI DELL'EVENTO DANOSO

Acclarato che la rilevanza giuridica delle concause naturali non può essere esclusa dalle regole della « causalità materiale », che semmai ne confermano l'efficienza causale ai fini della produzione dell'evento dannoso, accertata altresì la difficoltà di rinvenire disposizioni che consentano una convincente *analogia legis* ed appurato inoltre che l'ordinamento non esclude in astratto la scindibilità del nesso causale ai fini della determinazione della misura del risarcimento, e non osterebbe quindi ad un'interpretazione che affermasse la rilevanza giuridica delle predette concause, è proprio nell'ordinamento che debbono ricercarsi i principi giuridici ai quali ispirare l'operazione ermeneutica che, in termini di *analogia iuris*, si rende necessaria per dar soluzione al problema in esame.

A questo proposito è anzitutto opportuno verificare se realmente l'ordinamento preveda un *favor* nei riguardi del creditore della prestazione rimasta inadempita ovvero di colui che sia stato danneggiato dall'illecito che possa aver rilievo ai fini che

⁽²²⁾ Cass. civ. n. 2335/2001, *cit.*

qui interessano, convalidando così l'idea sottesa alle opinioni dottrinali ed agli arresti giurisprudenziali dianzi citati.

Ciò posto, è indubbio che l'ordinamento preveda numerosi ed efficaci strumenti di tutela della posizione del creditore-danneggiato, sia in materia contrattuale (si pensi, ad esempio, alle regole dettate per la prova dell'inadempimento — art. 1218 c.c. — ovvero in tema di solidarietà passiva nelle obbligazioni con pluralità di debitori — art. 1294 c.c. — applicabili anche alle obbligazioni risarcitorie), sia con riguardo alla responsabilità extracontrattuale (e qui è sufficiente citare i casi di responsabilità presunta o oggettiva, di cui agli artt. 2050-2054 c.c., nonché la solidarietà dei coresponsabili del danno prevista dall'art. 2055, comma 1, c.c., più volte citato).

Le norme che esprimono un *favor* di tal fatta, tuttavia, indubbiamente operano sul piano del rafforzamento della posizione del creditore-danneggiato quanto alla prova delle proprie ragioni ovvero alla tutela del suo diritto di credito.

Pertanto, il *favor* anzidetto si esprime su due versanti ben precisi.

Il primo è quello della facilitazione della prova che incombe sul creditore-danneggiato e, dunque, dell'accertamento del suo diritto al risarcimento del danno, e si colloca in un momento che, sotto il profilo logico e giuridico, precede quello della determinazione della misura del risarcimento stesso, mentre il secondo è rappresentato dall'apprestamento di una più efficace garanzia del diritto del danneggiato, che si situa in un momento che è invece logicamente e giuridicamente successivo alla predetta determinazione.

Nessuna delle norme in questione, invece, agisce sul diverso piano della misura del risarcimento spettante al creditore-danneggiato e nessuna norma, in particolare, deroga in suo favore al principio di causalità laddove questo impone che il debitore-danneggiante sia onerato dell'obbligo di risarcire i soli danni cagionati dal suo inadempimento ovvero dalla propria illecita condotta, e non oltre questi.

La stessa solidarietà passiva prevede istituzionalmente, ed in ogni caso, il diritto di regresso del debitore-danneggiante verso i condebitori, al fine di assicurare tale proporzione, confermando così l'assolutezza di tale principio giuridico nel nostro ordinamento, e configurandosi, quindi, chiaramente come uno strumento di garanzia del credito, e non come un mezzo preordinato all'alterazione della misura dell'obbligazione risarcitoria a favore del creditore-danneggiato.

Anche l'autonomia privata incontra un limite legale in questo campo, al punto che l'art. 1384 c.c. concede all'inadempiente il diritto di ottenere la *reductio ad aequitatem* della penale che non sia proporzionata al danno effettivamente provocato.

Sicché tanto la dottrina, quanto la giurisprudenza leggono pacificamente i principi che emergono dal nostro tessuto ordinamentale nel senso che «*il danno risarcibile è determinato in via primaria dal principio di causalità*», al che necessariamente consegue che chi subisce un danno «*non deve ricevere né più né meno di quanto necessario a rimuovere gli effetti economici negativi dell'inadempimento o dell'illecito*»⁽²³⁾.

⁽²³⁾ C.M. BIANCA, *Diritto civile*, Milano, 1994, vol. V, 127.

Ancor più precisamente si è scritto che dev'esserci una « *necessaria coincidenza tra il danno cagionato ed il danno da risarcire* »⁽²⁴⁾.

Si noti, poi, come la Corte di cassazione abbia recentemente osservato che lo stesso « *art. 1227, comma 1, c.c., non è espressione del principio di autoresponsabilità* », ma, in realtà, « *rappresenta un corollario del principio della causalità, in base al quale il danneggiante non può rispondere di quella parte di danno che non è a lui causalmente imputabile* »⁽²⁵⁾, così affermando a chiare lettere che il principio di causalità presiede anche alla determinazione della misura del risarcimento e rappresenta un limite di carattere generale all'obbligazione risarcitoria del debitore-danneggiante.

È, dunque, il principio di causalità che, in realtà, ispira la « *scissione del nesso di causalità nelle sue diverse componenti* » prevista dall'art. 1227, comma 1, così come dall'art. 2055, comma 2, c.c., onde commisurare l'onere posto a carico del responsabile del danno al contributo causale che egli ha apportato a quest'ultimo.

È, poi, la stessa Corte costituzionale⁽²⁶⁾ a rilevare che la riduzione del risarcimento prevista dal comma 1 dell'art. 1227 c.c. ben possa applicarsi anche al danneggiato incapace, trattandosi di un « *comportamento del creditore, sia egli capace o no..., di cui il debitore, che non l'ha cagionato, ragionevolmente non deve rispondere* »⁽²⁷⁾: l'inimputabilità del fatto all'incapace non vale, dunque, ad escludere la riduzione del risarcimento dovutogli proprio per la specifica ragione che quella parte del danno destinata a rimanere a suo carico non è causalmente riconducibile all'inadempimento del debitore della prestazione.

Si deve quindi concludere che la legge civile prevede che la parte contrattuale inadempiente e l'autore dell'illecito debbano riparare al danno arrecato nella sola misura in cui hanno contribuito a cagionarlo, e non oltre ad essa.

E che tale principio giuridico rappresenti addirittura un limite di ordine pubblico interno del nostro ordinamento è stato riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, al fine di negarvi cittadinanza ai c.d. danni punitivi contemplati dal diritto nordamericano.

Proprio ai fini del « *riconoscimento di sentenze straniere* » nell'ordinamento italiano⁽²⁸⁾, la Suprema Corte ha negato la riconoscibilità delle statuizioni riguardanti i *punitives or exemplary damages*⁽²⁹⁾ in ragione dell'« *ingiusta sproporzione tra l'importo liquidato e il danno effettivamente subito* », evidenziando come « *l'idea della punizione e della sanzione è estranea al risarcimento del danno arrecato* » e confermando, quindi, ancora una volta, la funzione compensativa che il nostro ordinamento assegna alla responsabilità civile.

Non meno esplicitamente la Corte d'Appello di Trento⁽³⁰⁾, in un arresto ancor più recente nella medesima materia e di egual segno, ha annoverato fra i « *principi giuri-*

⁽²⁴⁾ C.M. BIANCA, *op. cit.*, 667.

⁽²⁵⁾ Cass. civ., 3 dicembre 2002, n. 17152, in questa *Rivista*, 2003, 60.

⁽²⁶⁾ Corte cost., 23 gennaio 1984, n. 14, in *Giur. cost.*, 1985, I, 42.

⁽²⁷⁾ Sul punto si veda anche la conforme, ormai consolidata giurisprudenza della Cassazione civile: Cass. civ., 22 giugno 2009, n. 14548, in *Giust. civ. Mass.*, 2009, 6; Cass. civ., 10 febbraio 2005, n. 2704,

in *Giust. civ.*, 2006, 11 2521; Cass. civ., 5 maggio 1994, n. 4332, in *Giust. civ. Mass.*, 1994, 610.

⁽²⁸⁾ Previsto dall'art. 64 della l. 31 maggio 1995, n. 218 (« *Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato* »).

⁽²⁹⁾ Cass. civ., 19 gennaio 2007, n. 1183, in questa *Rivista*, 2008, 188.

⁽³⁰⁾ App. Trento, Sez. Bolzano, 16 agosto 2008, in *Danno resp.*, 2009, 92.

dici fondamentali del diritto italiano » quello della « *giustizia retributiva che informa il diritto al risarcimento del danno* », ancorando la « *proporzionalità* » ad esso inerente « *all'art. 3 Cost.* ».

Del resto, tale concezione della funzione del risarcimento è pienamente consentanea all'idea della funzione compensativa che la dottrina dominante assegna alla responsabilità civile.

Ciò posto, non pare si possa dubitare che quello per cui la misura del risarcimento deve corrispondere all'entità del contributo causale dell'azione umana nella produzione del danno costituisca un principio fondamentale del nostro ordinamento giuridico, al quale può farsi riferimento anche per risolvere il problema posto dagli eventi dannosi che siano stati concausati da azioni umane e fattori naturali.

In mancanza di norme direttamente o analogicamente applicabili alla fattispecie, è a questo principio, infatti, che ci si deve riferire per stabilire che a carico del debitore-danneggiante deve rimanere quella sola parte del danno che appaia commisurata all'incidenza causale che il suo inadempimento ovvero l'illecito attribuitogli ha avuto nella produzione del danno.

È solo questa parte del danno che dovrà, quindi, esser risarcita dal debitore inadempiente ovvero dall'autore dell'illecito, al quale non è causalmente imputabile quell'altra, che sia stata invece determinata da un « *fattore naturale* ».

La circostanza che quest'ultimo « *fattore* » non sia imputabile ad alcuno, e nemmeno al danneggiato, non può giustificare, sul piano della causalità, il fatto che essa sia posta a carico del debitore-danneggiante, al quale è causalmente estranea.

Tale circostanza, quindi, non deve fuorviare l'interprete, perché nell'ordinamento, in realtà, non esiste alcun principio giuridico che, diversamente da quello enunciato, ponga a carico del debitore-danneggiante i danni che non gli siano causalmente imputabili.

Neppure trova tutela nell'ordinamento stesso, con riguardo alla misura del risarcimento dovutole, l'interesse di mero fatto « *della vittima a essere risarcita per intero* »⁽³¹⁾, anche laddove con una causa umana del danno concorra un « *fattore naturale* ». Né, infine, rientra nella funzione che il nostro ordinamento attribuisce alla responsabilità civile quella di punire il responsabile, imponendogli un risarcimento sproporzionato alla misura del danno che egli ha effettivamente procurato, in quanto l'« *idea della punizione o della sanzione è estranea al risarcimento del danno* »⁽³²⁾.

Si deve perciò concludere che trova conferma il principio affermato dalla sentenza in esame, laddove essa ha concluso che in caso di concorso di cause umane e cause naturali, previa valutazione della rispettiva efficienza causale, si debba « *lasciare a carico del danneggiato il peso del danno alla cui produzione ha concorso il suo stato* (n.d.r.: o comunque un "fattore naturale" non imputabile) e *imputare* » invece al danneggiante « *il peso del danno la cui produzione può avere trovato causa nella condotta negligente sua* ».

⁽³¹⁾ C. SALVI, *op. cit.*, 185.

⁽³²⁾ Cass. civ. n. 1183/2007, *cit.*

